



## ELEZIONI PROVINCIALI 2023

### Chiarimenti sulla disciplina applicabile alle spese per la propaganda elettorale

Si ritiene di fornire i seguenti chiarimenti sulla disciplina applicabile alle spese elettorali sostenute per le elezioni provinciali, a seguito di alcune richieste di delucidazioni pervenute in merito al tema.

L'argomento è trattato, a livello nazionale, dalla legge 10 dicembre 1993, n. 515, recante "*Disciplina delle campagne elettorali per l'elezione alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica*", che detta in specifico disposizioni sui limiti delle spese elettorali dei candidati, sul regime di pubblicità di tali spese e sulla funzione di controllo del Collegio regionale di garanzia elettorale istituito presso la Corte d'Appello.

La legge n. 515/1993 non è, però, applicabile alle elezioni della Provincia autonoma di Trento se non limitatamente ad alcuni suoi articoli, fra i quali non rientrano quelli che disciplinano gli aspetti sopra evidenziati, come risulta dal tenore dell'articolo 20 della citata legge nazionale.

Del pari, la legge 23 febbraio 1995, n. 43, recante "*Nuove norme per la elezione dei consigli delle regioni a statuto ordinario*", nel disciplinare la materia in oggetto limitatamente alle regioni a statuto ordinario (art. 5, comma 4) non trova diretta applicazione per le regioni a statuto speciale e per le e province autonome.

La legge provinciale 5 marzo 2003, n. 2, recante "*Norme per l'elezione diretta del Consiglio provinciale di Trento e del Presidente della Provincia*" non prevede alcuna disciplina in merito alle spese per la propaganda elettorale dei candidati.

Alcune disposizioni aventi finalità di pubblicità e trasparenza, come richieste dal d.lgs. n. 33 del 2013 (*Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni*), sono peraltro contemplate nel Regolamento sulla pubblicità della situazione patrimoniale dei consiglieri e delle spese sostenute per la propaganda elettorale approvato con la deliberazione dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio provinciale 12 ottobre 2018, n. 74. In base a detta disciplina, il Consiglio provinciale ha competenza unicamente con riguardo ai profili di pubblicità delle spese elettorali documentate dai candidati risultati eletti nelle elezioni provinciali, finalizzate nello specifico a garantire gli adempimenti previsti dal d.lgs n. 33 del 2013 e dalla legge 441 del 1982 (*Disposizioni per la pubblicità della situazione patrimoniale di titolari di cariche elettive e di cariche direttive di alcuni enti*).

Il presente orientamento è basato, su una lettura sistematica delle disposizioni vigenti in argomento, condivisa con la Corte d'Appello di Trento – presso la quale opera il Collegio Regionale di Garanzia elettorale – che ha confermato, anche sull'esperienza delle pregresse tornate elettorali, l'insussistenza della competenza dello stesso Collegio in materia di spese elettorali dei candidati alle elezioni provinciali.

Settembre 2023